



COMUNE DI LEI

Provincia di Nuoro

Piazza Kennedy 1 - 08010 LEI (NU) – C.F. 00154860910 – C.C.P. 12049086

☎ 0785 40805 – Fax 40703

Ordinanze del Sindaco n. 6 del 21-03-2025

Oggetto:	Oggetto: smaltimento carcasse animali a norma del Regolamento CE n. 1069/2009 e n. 142/2011
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA la nota del Servizio della ATS/ASL Dipartimento di Prevenzione S.C. Servizio Igiene Alimenti Origine Animali recante protocollo ATS n. 2025/0009669 del 20.03.2025 inviata tramite posta elettronica, acquisita al protocollo dell'ente e numerata con prot. n. 1356 del 28.05.2025 con la quale il Dr. Nino Sanna, comunicava che presso il Comune di Lei all'altezza della Via V. Emanuele n. 7 giaceva in una zona impervia ed inaccessibile ai mezzi la carcassa di un cavallo adulto di proprietà del sig. Giovanni Battista Chirra di Lei;

PRESO ATTO che il sig. Giovanni Battista Chirra ha fornito il passaporto/libretto segnaletico dell'animale n. 125338 con tutti i dati evidenziati corrispondenti al cavallo deceduto;

CONSIDERATO che dalla certificazione veterinaria si evince che l'equino non presenta alcun segno riconducibile a malattie infettive e/o infestive tali da poter mettere a rischio la salute pubblica e constatata l'impervietà e la forte pendenza del terreno, sentito il parere dei Vigili del Fuoco presenti in loco, la rimozione della carcassa risulta quasi impossibile, per cui si dispone il sotterramento in loco essendo la sola possibilità di smaltimento della stessa;

VISTI:

- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934 n. 1265;
- Il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 08/02/1954 e ss.mm.ii.;
- La Legge 23 Dicembre 1978 n. 833 art. 32 inerente "funzioni di igiene e sanità pubblica e di Polizia Veterinaria";
- La Legge Regionale 8 Luglio 1985 n. 15;
- Il Decreto Legislativo n. 502 del 30 Dicembre 1992 "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 Ottobre 1992 n. 421";
- Il Regolamento CE 1069/2009 del 21 Ottobre 2009 ed in particolare l'art. 19 comma 1 lettera b) "in deroga agli articoli 12,13,14 e 21, l'autorità competente può consentire lo smaltimento : a), b) attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, dei materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera a), punto v) e lettera b), punto ii), di materiali di categoria 2 e di categoria 3 in zone isolate;
- Il Regolamento CE n. 142/2011 del 25 Febbraio 2011;
- La Circolare n. 16046 del 24/07/2009 dell'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità, relativa allo smaltimento delle carcasse animali in zone isolate;
- Il D.Lgs 18/08/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia", che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze

contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 5 del D,Lgs 18/08/2000 n. 267:

1. Al sig. Giovanni Battista Chirra in qualità di proprietario del cavallo deceduto, di provvedere tempestivamente allo smaltimento della carcassa animale, identificata attraverso il passaporto/libretto segnaletico dell'animale n. 12533, con le modalità previste dal regolamento CE n. 1069/2009 mediante infossamento in area privata a norma dell'art. 19 comma 1) lett. b) da eseguirsi sotto il controllo ufficiale del Servizio Veterinario ASL competente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - Il sito di interrimento deve essere localizzato in una posizione distante almeno metri 100 (cento) da corsi d'acqua, bacini idrici o pozzi, ed in ogni caso realizzato in modo tale da scongiurare il rischio di inquinamento idrico;
 - Qualora non si tratti di terreno roccioso o recintato, la fossa deve avere le seguenti caratteristiche:
 - Profondità di almeno metri 2 (due);
 - Copertura della carcassa con uno strato di terra di almeno metri 1 (uno);
 - Il fondo della fossa e la carcassa dell'animale sotterrato dovrà essere cosparso di idrossido di calcio;
 - Il sito di interrimento deve essere localizzato in una posizione distante almeno metri 100 (cento) da corsi d'acqua, bacini idrici o pozzi, ed in ogni caso realizzato in modo tale da scongiurare il rischio di inquinamento idrico;
 - L'obbligato dovrà fornire attestazione dell'esecuzione dell'intervento e dell'osservanza delle prescrizioni su indicate idonea documentazione delle operazioni effettuate per il sotterramento;
 - E' fatto obbligo a chiunque rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata all'obbligato diventa immediatamente esecutiva. Le infrazioni alla presente Ordinanza. Fatte salve le sanzioni penali previste dall'art. 650 del Codice Penale per l'inottemperanza all'ordine legalmente dato, saranno punite con l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti su richiamate.
 - Al Servizio Veterinario dell'ASL competente in materia di procedere al controllo sull'esecuzione della presente ordinanza e l'accertamento delle contravvenzioni alla medesima;

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili il ricorso al Prefetto, entro 30gg., ovvero ricorso al TAR della Regione entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento; che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet di questo Comune;

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga notificata ai seguenti destinatari:
- Sig. Giovanni Battista Chirra residente in Via Su Furraghe n. 5;
- Servizio Veterinario ASL Nuoro.

Il Sindaco
Dott. Luigi Cadau

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Lgs 82/2005)*